IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO:

il processo di ricezione ed inoltro delle fatture elettroniche destinate alla PA

- I vantaggi legati alla digitalizzazione del processo di fatturazione
- II Quadro normativo della fatturazione elettronica verso la PA
 Finanziaria 2008 - Legge 244/2007
 Primo decreto attuativo – DMEF 7 marzo 2008
 Secondo decreto attuativo - DMEF n. 55/2013
- Il Sistema di Interscambio (SdI), la fattura elettronica PA e il sito
- Chiarimenti sul processo della Circolare interpretativa e novità dal D.L. n. 66 del 24 aprile 2014
- La fase di avvio e i numeri del Sistema di Interscambio

I vantaggi legati alla digitalizzazione del processo di fatturazione

La fatturazione elettronica : vantaggi

- Costi
- Efficienza



riduzione

- dei costi per **errori** derivanti dall'interazione uomocalcolatore;
- dei tempi necessari per i controlli, le riconciliazioni delle informazioni generate da fonti diverse relativamente ad una stessa operazione commerciale;
- dei tempi tra la consegna ed il pagamento



introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione

2007: Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) - obblighi di fatturazione elettronica verso le PPAA, attuati dal DM 55/2013

Stabilisce il principio della fatturazione in via esclusivamente elettronica nei confronti della PA (c.209)

Tutte le fatture destinate ad una amministrazione pubblica devono essere **emesse**, **trasmesse**, **archiviate e conservate** esclusivamente in forma elettronica, anche se tali fatture sono emesse sotto forma di nota, conto, parcella e simili.

Fa divieto di procedere al pagamento in assenza di fattura elettronica (c.210)

Le pubbliche amministrazioni **non possono accettare fatture** emesse o trasmesse in forma **cartacea** né a procedere ad **alcun pagamento**, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

c.209 "Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, (...)

istituzione del Sistema di Interscambio

Ji.


2007: Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) – il Sistema di Interscambio

- punto di transito obbligato delle fatture elettroniche
- Istituto del MEF

•Definisce il modello secondo il quale dovranno essere assolti gli obblighi di fatturazione istituendo il **Sistema di interscambio (SdI)**, quale unico interlocutore tra mittente e ricevente

della fattura (c.211)

Viene messa a disposizione <u>un'unica</u>
<u>infrastruttura di interscambio centralizzata</u>,
in grado di acquisire le fatture elettroniche da
tutti i fornitori e smistarle per via telematica agli
uffici destinatari allocati nell'ambito delle
amministrazioni



AS IS

De visu

c.211. "La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal **Ministero dell'economia e delle finanze** e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie."

Ambito di applicazione soggettivo dei nuovi obblighi

- Le Amministrazioni Pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, cioè tutti gli enti e i soggetti inclusi dall'ISTAT nell'elenco (di cui alla L.196/2009, art.1, comma 2) aggiornato annualmente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno,
- le Autorità indipendenti e le Amministrazioni autonome
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (c.209)

Art. 1, comma 209 L. 244/2007

"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' ... le amministrazioni autonome"

Art. 1, c.2, L. 196/2009 "Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, (...), gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)..."

Ambito di applicazione oggettivo dei nuovi obblighi

Art. 1, comma 209 L. 244/2007

"le fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (...),

anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili,(...).'



Al momento sono escluse (art.6 c4.dm 55/2013 rimanda a un successivo decreto) le fatture :

emesse da parte di soggetti non residenti in Italia già trasmesse in modalità telematica, relative a:

- servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Regolamentazione attuativa

Si demanda a **due decreti successivi** del Ministero dell'economia e delle finanze:

- L' individuazione gestore del SdI e delle competenze specifiche da attribuirgli
- La definizione processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso SdI e
- Le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle PA
- La disposizione della possibilità di utilizzo di intermediari,
- L'individuazione delle date di entrata in vigore del'obbligo e delle eventuali deroghe agli obblighi
- Le regole di identificazione degli Uffici destinati alle fatture
- La previsione delle misure (economiche e informatiche) di supporto

Il primo regolamento attuativo della finanziaria 2008

2008: "Primo" Decreto Attuativo – Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008

Individua:

- nell'Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio (Sdl) della fatturazione elettronica e ne definisce compiti e le responsabilità competenze e attribuzioni, e in particolare quelle relative:
- al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
- alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica
- nella Sogei SpA (Società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze) la struttura dedicata ai **servizi strumentali** e alla **conduzione tecnica** del SdI.

Primo decreto attuativo - DM del 7 marzo 2008





- coordinamento del Sdl con il sistema informatico della fiscalità
- controllo della gestione tecnica del Sdl
- gestione dati che transitano attraverso il Sdl ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica
- vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sdl
- predisposizione di relazioni semestrali al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento e l'evoluzione del Sdl

- sviluppo, conduzione e manutenzione tecnica ed operativa del Sdl
- supporto e assistenza alle PA
- studio, ricerche, elaborazioni e statistiche relative ai dati che transitano attraverso il Sdl
- impulso e promozione, in favore delle pubbliche amministrazioni delle azioni necessarie per l'adozione dell'infrastruttura tecnologica utile per la ricezione e la gestione delle fatture elettroniche
- supporto e assistenza all'Agenzia delle Entrate
- predisposizione della relazione periodica all'Agenzia delle Entrate sullo stato di avanzamento delle attività svolte

Il secondo regolamento attuativo della finanziaria 2008

2013: "Secondo" Decreto attuativo – DM 55 del 3 aprile 2013 – decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

•Definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Ne stabilisce: date, ruoli, regole di colloquio.

In particolare definisce:


- le regole di identificazione degli uffici delle amministrazioni destinatari della fatturazione
- le regole tecniche per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche
- le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni
- la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati
- le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese
- le date di decorrenza, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica
- le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica

La tempistica di attuazione

Art. 6 DM 55/2013

Differimento nel tempo dell'adesione agli obblighi (commi 2,3,4)

- dal 6 dicembre 2013
 Amministrazioni che su base volontaria aderiscono agli obblighi
- dal 6 giugno 2014
 Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale
- dal 31 marzo 2015 (art. 25 DL 66 23 aprile 2014)
 tutti gli altri Enti pubblici dell'ambito di applicazione (locali e nazionali)
- Si rimanda a un successivo decreto l'adozione per i soggetti non residenti in Italia e per le fatture già trasmesse in modalità telematica



La scelta del →il tracciato **fatturapa**

- ·Supporto "ad hoc"
- •un unico formato di fatturazione elettronica
- •Interoperabilità, attraverso un formalismo xml
- •formato fattura compatibile con gli standard maggiormente utilizzati nel Paese, definito con il supporto diretto delle stesse società di standardizzazione in convergenza presso il CEN, in modo da non ostacolare gli investimenti già effettuati e i processi di digitalizzazione in corso

Allegato A definisce:

Il **Formato fattura** deve essere un file XML (eXtensible Markup Language), secondo un formato definito tramite XML Schema. Non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili.



Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche del formato fattura sono disponibili sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, in particolare le "Specifiche tecniche del formato della FatturaPA versione 1.0/1.1" e la "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0/1.1"

"Nel caso di **più fatture elettroniche** trasmesse in **unico lotto** allo **stesso destinatario** da parte dello **stesso cedente** o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni" (art. 21, comma 3, DPR 633/72)

TESTATA ("indicazioni comuni alle diverse fatture")

Dati relativi alla trasmissione

IdTrasmittente

ProgressivoInvio

FormatoTrasmissione

CodiceDestinatario

ContattiTrasmittente

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Dati della sede

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Dati del cessionario /committente

Dati anagrafici

Dati della sede

... ed in un CORPO (informazioni specifiche della singola fattura)

DatiGenerali

DatiGeneraliDocumento

DatiOrdineAcquisto

DatiContratto

DatiConvenzione

DatiRicezione

DatiFattureCollegate

DatiSAL

DatiDDT

DatiTrasporto

NormaDiRiferimento

FatturaPrincipale

DatiBeniServizi

DettaglioLinee

DatiRiepilogo

DatiVeicoli

Data

TotalePercorso

DatiPagamento

CondizioniPagamento

DettaglioPagamento

Allegati

NomeAttachment

AlgoritmoCompressione

FormatoAttachment

DescrizioneAttachment

Attachment

Il Contenuto informativo della fattura elettronica è composto da:

campi obbligatori:

- •informazioni rilevanti ai fini fiscali (definiti dall'art. 21 del DPR n. 633/1972)
- •informazioni necessarie ai fini della corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il SdI

campi opzionali:

- •informazioni utili per la dematerializzazione del processo del ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento (ordine, contratto)
- •e informazioni di interesse per il colloquio tra Operatori economici e PA (riferimenti dei soggetti coinvolti, dati DdT, dati pagamento, allegati)



Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche del formato fattura sono disponibili sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, in particolare le "Specifiche tecniche del formato della FatturaPA versione 1.0/1.1" e la "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0/1.1"

Le regole tecniche di trasmissione

Allegato B definisce:

Le Regole tecniche per:

- emissione della fattura contenente le informazioni descritte nell'Allegato A;
- •trasmissione e ricezione della fattura attraverso canali specifici (PEC, FTP, WEB, Web Services o SPCoop), garantita alla ricezione delle specifiche notifiche;
- •l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto attraverso l'apposizione della firma digitale
- •specifici controlli effettuati dal Sdl che mirano a verificare:
 - nomenclatura ed unicità del file trasmesso.
 - dimensione del file
 - integrità del contenuto
 - autenticità e validità del certificato di firma
 - conformità del formato fattura alle specifiche tecniche
 - validità del contenuto della fattura rispetto alle informazioni definite nell'allegato A
 - unicità della fattura.



Documentazione tecnica aggiuntiva si trova sul sito www.fatturapa.gov.it, in particolare le "Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio versione 1.1" e l' "Elenco controlli versione 1.1"

Apposizione della firma

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura sono garantite tramite sottoscrizione con firma digitale.

Questa modalità scelta per garantire l'immodificabilità della fattura è la soluzione, in grado di garantire i requisiti stabiliti in ambito europeo, **più economica** e di **più ampia diffusione**.



Formati ammessi per firmare elettronicamente la fatturaPA:

- **CAdES-BES** (CMS Advanced Electronic Signatures)
- Specifica pubblica ETSITS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010
 - XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures),
- Specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010

Le misure di supporto

Art.4

Il MEF per le PMI operanti sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) rende gratuitamente disponibili (Art. 4, c. 1) i servizi di:

- generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio
- conservazione delle fatture
- comunicazione col Sistema di interscambio







L'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) mette a disposizione, alle PMI, in via non onerosa, strumenti informatici "open source" per la fatturazione elettronica. (Art. 4, c. 2).

In pratica (in collaborazione con LaIT) mette a disposizione gratuitamente un software OpenSource, in formato codice sorgente:

- modulo per la fatturazione attiva per la generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio),
- Modulo visualizzazione lotto SDI e creazione, che permette di visualizzare le fatture ricevute dal SdI, scaricarne la versione pdf e gli allegati, e generare le ricevute di Esito Committente (Accettazione o Rifiuto).
- Macchina virtuale di valutazione, con tutte le componenti software già pronte per arginare i problemi tecnici d'installazione.





Gli intermediari

L'utilizzo degli intermediari per le attività di emissione, trasmissione/ricezione, conservazione e archiviazione è possibile sia per gli Operatori economici che per le Pubbliche Amministrazioni, previo accordo tra le parti. Inoltre, le PA possono essere intermediari di altre PA (Art. 5, c. 1, 2).

Si è tenuto conto della realtà del mercato dei servizi alle imprese, già da tempo operante anche su servizi di fatturazione conto terzi

L'impostazione adottata è improntata alla massima semplicità e flessibilità, sia per gli operatori economici, sia per i fornitori di servizi, sia, naturalmente, per le amministrazioni

DPR 633/72, art. 21, comma 1

"Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, **ferma restando la sua responsabilità**, **assicura** che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo"

Tracciato Sdi 1.0 - header del file fattura

Indicazione dell'emissione da soggetto terzo per conto del fornitore <SoggettoEmittente>

Anagrafica

<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente><DatiAnagrafici>

<ld><ldFiscaleIVA></ld>



Utilizzo anticipato del SdI

La disponibilità per le PA di **utilizzare anticipatamente il SdI**, previo accordo con tutti i fornitori, per la ricezione delle fatture (Art. 6, c. 1).



Le PA che intendono utilizzare in anticipo il Sistema di Interscambio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la data a partire dalla quale intendono anticipare l'utilizzo del Sistema di Interscambio, secondo le modalità descritte sul sito www.fatturapa.gov.it e/o modificare la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica su IPA.

Censimento sull'Indice delle PA



L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni **indicePA.gov.it** (IPA), istituito dall'art. 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD, **costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici** e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

L'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 57 bis comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale- CAD), garantisce la gestione e la disponibilità dei contenuti del sistema.







Censimento sull'Indice delle PA



Allegato D

Le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche sono gestite dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA = l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica) che assegna un codice univoco ad ogni Ufficio della P.A.

Il **Codice Ufficio** è un dato obbligatorio della fattura elettronica, in quanto costituisce "l'indirizzo di recapito" della fattura elettronica. Pertanto il SdI in caso di assenza, non trovando il destinatario a cui consegnare la fattura, rifiuterebbe la fattura stessa.

Comunicazione agli Operatori economici (art. 3, c. 1-2, paragrafo 4 dell'allegato D del DMEF n. 55/2013):

•devono comunicare i codici ufficio di fatturazione elettronica in modo da permettere il corretto indirizzamento delle fatture

•data a partire dalla quale l'ufficio è pronto a ricevere le fatture elettroniche in caso

sia diversa da quella dell'obbligo





Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA

Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA (art. 6, c. 5 del DMEF n. 55/2013):

- •precede di almeno **tre mesi** la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica (come chiarito dalla circolare 1/DF del 31 marzo 2014)
- •Tale chiarimento è valido in generale, quindi per le PA che partiranno il 31/3/2015 il termine è il 31/12/2014.

Il documento "Specifiche operative per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica" citato dalla circolare interpretativa fornisce dei suggerimenti per:

- •PA IPA mette a disposizione un esempio di Scheda di lettera di comunicazione dei Codici Ufficio di fatturazione elettronica ai fornitori (Allegato A del documento citato) e suggerisce di effettuare tale comunicazione con un preavviso di 30 giorni, e nel caso di eliminazione di un ufficio o di un servizio di FE un preavviso di 60 giorni;
- •Operatori economici possono contattare le proprie amministrazioni clienti sollecitandole ad indicare i codici ufficio.

Documentazione tecnica aggiuntiva si trova sul sito www.indicepa.gov.it, in particolare le "Specifiche operative per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle PA destinatarie di fatturazione elettronica"






Il Sistema di Intercambio

è un sistema informatico in grado di:

- •ricevere le fatture secondo il formato definito negli allegati al DMEF n. 55/2013 (formato FatturaPA)
- effettuare controlli sui file ricevuti prima dell'inoltro al destinatario
- •inoltrare le fatture alle PA destinatarie
- •inoltrare i messaggi di notifica/ricevute agli Operatori economici e alle PA
- •integrare il flusso informativo con i sistemi centrali di controllo della spesa (RGS) e con la piattaforma per la certificazione dei crediti (RGS)

Il Sistema di Interscambio non assolve compiti relativi all'archiviazione e alla conservazione delle fatture.



Il Sistema di Interscambio (SdI): attori coinvolti

I ruoli

Operatore economico

È l'attore dell'operazione commerciale rappresentata nella fattura destinata alla pA

Emittente

emette fatture destinate alle PA, apponendo la propria firma digitale

Trasmittente

trasmette la fattura al SdI e riceve le notifiche sullo stato di elaborazione

Ricevente

Riceve la fattura elettronica destinata alla PA dal Sdi

Pubblica Amministrazione È il soggetto che fruisce dell'operazione commerciale rappresentata nella fattura che riceve

Operatore economico

L'operatore economico



- 1. "compila" la fattura o le fatture di un lotto secondo le specifiche del formato fatturaPA (xml)
- 2. sottoscrive con firma digitale (cades o xades) il lotto di fatture
- 3. trasmette il file fattura
- 4. entro 24 o 48 ore riceverà:
 - a. una notifica di scarto
 - b. una ricevuta di consegna
 - c. una notifica di mancata consegna
 - entro 10 giorni dalla ricezione della notifica di mancata consegna riceverà
 - i. una notifica di consegna
 - ii. una attestazione di avvenuta ricezione con impossibilità di recapito
- 5. entro **15 giorni** dal primo tentativo di consegna <u>potrebbe</u> ricevere una **notifica di esito committente**, tale notifica può assumere due valori alternativi: **accettazione o rifiuto**



La Pubblica Amministrazione




- 1. riceve il file fattura
- 2. processa le singole fatture componenti il lotto
 - 2.a. entro 15gg dalla data del primo tentativo di consegna <u>può</u> inviare al Sdi una notifica di esito (accettazione o rifiuto) per ognuna delle fatture componenti il lotto
 - 2.b. Dopo 15gg dalla data del primo tentativo di consegna se non ha inviato notifica d'esito, riceve notifica di decorrenza termini

NB


Una fattura contenuta in un file fattura scartato dal Sdi ovvero esitata negativamente dall'amministrazione destinataria, può essere inviata nuovamente al Sdi senza necessità che ne sia emessa un'altra. L'unica accortezza è quella di modificare il nome del file con la quale viene inviata

I controlli sulle fatture



Modalità di colloquio con il SdI

La trasmissione delle fatture e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo può avvenire attraverso molteplici canali.



Responsabilità del trasmittente: predisposizione e accreditamento presso il Sdl di uno o più canali di trasmissione.

Responsabilità della PA:

predisposizione e accreditamento presso il Sdl di uno o più canali di trasmissione
preventiva iscrizione all'indice delle PA.

Modalità di colloquio con il SdI

Accreditamento dei canali:

Per tutti i canali, ad eccezione della PEC, , è necessaria una procedura di accreditamento tecnico:

- compilazione della una richiesta online (www.fatturapa.gov.it) accettazione del "protocollo" di comunicazione
 - download della richiesta compilata
 - apposizione della firma digitale su tale richiesta
 - invio tramite PEC della documentazione firmata al Sistema di Interscambio
 - . Ricezione delle credenziali di test
 - . Test di interoperabilità dei canali
 - · Ricezione delle credenziali di esercizio

Per il canale PEC non è necessario alcun tipo di accreditamento e si procede con:

- •invio fatture come allegato del messaggio di PEC all'indirizzo presente nella sezione "Inviare la fattura" del sito www.fatturapa.gov.it
- •ricezione, dall'indirizzo PEC da utilizzare per i successivi invii, della notifica di scarto o ricevuta di consegna prodotto dal SdI

Oggetti gestiti dal SdI

Il Sistema di Interscambio distingue tre tipi di file:

- •File FatturaPA: file XML firmato digitalmente che può contenere:
 - una fattura singola (un solo corpo fattura)
 - un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione)
- •<u>File archivio</u>: file in formato zip contenente uno o più file FatturaPA ognuno firmato digitalmente. Il sistema elabora l'archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file FatturaPA contenuti al suo interno.
- •File messaggio: file XML contenente i messaggi di ricevuta o le notifica.

Il file fatturaPa

Caratteristiche del file fattura elettronica verso la PA:

il file XML (eXtensible Markup Language) deve essere compilato secondo il formato FatturaPA (unico formato accettato da SdI).

Deve contenere le informazioni obbligatorie

- rilevanti ai fini fiscali (definite dall'art. 21 del DPR n. 633/1972) e
- necessarie ai fini della corretta trasmissione della fattura elettronica al destinatario.

Caratteristiche del software di firma:

garantire l' autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto.

Controlli sul file fattura effettuati da Sdl:

- La fattura deve superare tutti i controlli previsti.
- Ad ogni errore corrisponde un codice e una descrizione, presenti nella notifica di scarto inviata al trasmittente per ogni file inviato.
- Deve rispettare la nomenclatura prevista.

NOTA: Sono disponibili sul sito, con la relativa documentazione, due versioni del formato della FatturaPA.

- •Fino al 30 gennaio 2015 le fatture dovranno pervenire al Sdl nella versione 1.0 del formato della FatturaPA.
- •Dal 2 febbraio 2015 le fatture dovranno pervenire al SdI nella versione 1.1 del formato della FatturaPA.

Notifiche e messaggi

ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l'avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA

- •notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti. Ogni errore riscontrato in seguito ai controlli è identificato da un codice e da una descrizione
- •notifica di mancata consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA.
- •Successivamente il SdI prova ad inoltrare alla PA la fattura e nel caso di buon esito inoltra una ricevuta di consegna, mentre in caso negativo, passati 10 giorni dal primo tentativo, inoltra l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito
- •attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il Sdl invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file all'amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente messaggio che il Sdl invia al trasmittente qualora:
 - trascorsi 10 giorni dalla data della notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file FatturaPA al destinatario (in seguito a problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione);
 - riceva una fattura contenente il codice di default previsto nel caso in cui l'amministrazione non individuabile all'interno dell'IPA

Notifiche e messaggi

- •notifica di esito committente: messaggio che l'Amministrazione destinataria può inviare al Sdl se intende segnalare l'accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al Sdl entro il termine di 15 giorni
- •notifica di esito (cedente): messaggio che il SdI invia al trasmittente per inoltrare l'eventuale l'esito (accettazione o rifiuto) ricevuto dal destinatario sulla fattura arrivata
- •notifica di decorrenza termini: messaggio che il Sdl invia sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi 15 giorni dalla data della prima comunicazione (ricevuta di consegna o notifica di mancata consegna) inoltrata al trasmittente senza aver ricevuto notifica di esito committente, per informare della decorrenza del periodo entro il quale il sistema accetta il messaggio notifica esito committente;
- •notifica di scarto esito committente: messaggio che il Sdl invia al destinatario per segnalare eventuali incoerenze o errori nella notifica di esito committente inviata al Sdl

www.fatturapa.gov.it

Il sito "FatturaPA" contiene supporto tecnico e normativo utile per la gestione del colloquio con il SdI

Fornisce gli elementi base per orientarsi nel mondo della fatturazione elettronica PA:

La FatturaPA

- Cos'è la FatturaPA
- II formato della FatturaPA
- Esempi

Il Sistema di Interscambio

- · Cos'è il Sistema di Interscambio (SdI)
- · File, fatture e messaggi
- Controlli ed errori

Come fare

- Operatori economici
- Amministrazioni pubbliche
- Intermediari



Documentazione di riferimento si trova sul sito www.fatturapa.gov.it, in particolare:


[&]quot;Specifiche tecniche del formato della FatturaPA versione 1.0.pdf"

[&]quot;Specifiche tecniche del formato della FatturaPA versione 1.1.pdf"

[&]quot;Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio versione 1.1.pdf"

[&]quot; Elenco controlli versione 1.1.pdf"

www.fatturapa.gov.it



Primo piano: offre una vetrina di facile accesso alle sezioni più frequentate e utili del sito

Strumenti: presenta le funzionalità necessarie per predisporsi ad inviare, ricevere e gestire le fatture elettroniche

Simulazione: presenta le funzionalità per sperimentare la compilazione di un file FatturaPA e simularne l'invio e ricezione

Norme e regole: fornisce il compendio delle norme di riferimento e la documentazione tecnica di per la FatturaPA e il Sistema di Interscambio

Brochure e video: offre materiale per dare il benvenuto nel mondo della fatturazione elettronica obbligatoria verso la PA

www.fatturapa.gov.it: strumenti e simulazione


Sdl rende disponibile (http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/strumenti.htm) alcune funzionalità utili per facilitare il processo di fatturazione elettronica nel formato FatturaPA.

Funzionalità fornite:

- Verificare la firma Sdl
- Controllare la fatturaPA
- Visualizzare la fatturaPA
- Autorizzare gli amministratori degli incaricati
- Accreditare il canale
- Inviare via web la fatturaPA
- Monitorare la fatturaPA
- Gestire il canale
- Simulazione:
 - Compilare la fattura
 - Inviare e ricevere la fatturaPA



www.fatturapa.gov.it : strumenti e simulazione



Emissione della fattura elettronica

Definizioni di emissione e trasmissione della fattura:

- "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente." (art. 21, c. 1 del DPR n. 633/1972);
- •"La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, (...) da parte del Sistema di interscambio." (art. 2, c. 4, del DMEF n. 55/2013).

Si chiarisce che la previsione ha il senso di indicare cosa è possibile dimostrare con le ricevute del Sistema di interscambio

- La ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente
- La notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI, nonché l'emissione della fattura

N.B.

- •La data di emissione della fattura è quella presente in fattura (da tale data decorrono gli obblighi relativi alla fattura emessa)
- •La data da cui decorrono i termini di pagamento partono dal momento del recapito della fattura elettronica alla PA

Codice Ufficio non deducibile dall'IPA

CASO: L'amministrazione è presente in IPA, ma non ci sono i codici degli uffici destinatari della fattura, ovvero non è possibile individuare in modo univoco il codice da utilizzare.



SOLUZ: Istituzione di un Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" cui è possibile inviare le fatture quando non è possibile individuare in modo univoco l'Ufficio destinatario della fattura.

Nel momento in cui una PA si registra in IPA in automatico viene creato un Ufficio "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA"

Quando si usa il Codice Ufficio Centrale

se l'operatore economico/intermediario:

- •non ha ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell'amministrazione
- •e, pur avendo individuato l'amministrazione interessata in IPA, non riesce ad individuare univocamente l'Ufficio destinatario della fattura

Per evitare l'utilizzo improprio dell'Ufficio "Centrale"

Il SdI verifica, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura, l'esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica




Impossibilità di recapito della fattura elettronica - circolare 1/DF 31 marzo 2014

PA non censite in IPA

CASO: L'amministrazione non è presente in IPA.

SOLUZ: l'Operatore economico può inserire in fattura il Codice Ufficio di default "999999"

Quando si usa il codice "999999":



- •non ha ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell'amministrazione
- •non ha potuto identificare l'amministrazione in IPA

Per evitare l'utilizzo improprio dell'Ufficio di default "999999"

Il SdI verifica, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura, l'esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione





PA non censite in IPA

In caso di corretto utilizzo del Codice Ufficio di default, il Sdl rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito". per cause non imputabili all'OE. Sdl manda segnalazione agli enti preposti



•L'attestazione è composta da file fattura originale e file notifica sottoscritto elettronicamente.

L'attestazione consente all'Operatore economico di inviare telematicamente la fattura all'amministrazione destinataria, utilizzando canali (es. mail, PEC) a lui noti senza ulteriori passaggi attraverso il Sdl.

I dati aggregati di tale fattura sono comunicati a RGS per il monitoraggio della spesa

Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche

CASO: Tutti i casi in cui la fattura elettronica sia correttamente pervenuta al SdI ma, per motivi tecnici, risulti impossibile l'inoltro all'amministrazione committente

SOLUZ: Rilascio dell'"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito"

Dettaglio:

Quando non è possibile l'inoltro al destinatario il SdI rilascia, una notifica di mancata consegna.

- La struttura di supporto del SdI contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica dell'amministrazione ricevente, affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l'invio della fattura
- Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al soggetto trasmittente l'attestazione prevista




Piattaforma di Certificazione dei Crediti



Art. 27. Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

- L'utilizzo delle nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti, disponibili a partire dal 1° luglio 2014, permettono, a regime:
- ai creditori di verificare on line lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore;
- alle pubbliche amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore, e ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 42 del D.L. 66/2014 di tenuta del registro unico delle fatture;
- ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l'ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche amministrazioni e la loro evoluzione.

Piattaforma di Certificazione dei Crediti: i flussi



Il sistema PCC acquisisce automaticamente dal sistema di interscambio, le informazioni relative alle fatture emesse in formato elettronico.

D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (Legge n. 89 del 23 giugno 2014)

Piattaforma di Certificazione dei Crediti e SdI

Articolo 27 Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC): Sistema di interscambio

Il **comma 3** prevede che, per le fatture elettroniche,

- •i dati di ciascuna fattura e
- •le informazioni relative all'invio e alla ricezione sono acquisiti dalla PCC automaticamente dal Sdl.

Il comma 6 prevede che il tracciato dei dati necessari per alimentare la PCC sia conforme a quello previsto dalla fatturazione elettronica PA.

NOTA: E' necessario che ciascuna pubblica amministrazione provveda ad indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l'anagrafica pubblicata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Questa operazione deve essere svolta utilizzando l'apposita funzione di associazione degli Uffici PCC agli Uffici IPA, disponibile sulla piattaforma elettronica.

I numeri del Sistema di Interscambio nel periodo 6 giugno – 24 febbraio 2015

Il debutto

Dal 6 giugno si realizza lo scambio di documenti informatici (ai sensi dell'art.21 del CAD) numericamente più importante per la PA e il mondo delle imprese in Italia.


Il Sdl, dal 6 giugno al 24 febbraio 2015, ha ricevuto e correttamente gestito **2.602.894 file fattura** di cui:

- •II 81,66 % (2.125.631) sono stati inoltrati alla PA
- •II 17,87 % (465.176) sono stati scartati dal sistema
- •Lo **0,46** % non sono stati recapitati per l'impossibilità di identificare l'ufficio destinatario ed è stata restituita al cedente/prestatore l'attestazione di avvenuta trasmissione

	N fatture inoltrate	N fatture accettate	N fatture rifiutate	N fatture esitate
	2.183.226	1.229.026	209.673	1.438.699
% SU INOLTRATE		56,29%	9,60%	65,90%
% SULLE ESITATE		85,43%	14,57%	

I I numeri del Sistema di Interscambio nel periodo 6 giugno – 20 febbraio 2015

Andamento giornaliero dei file fattura trasmessi al Sistema di interscambio



Percentuali di utilizzo dei canali Operatore Economico-SdI e SdI-PA

Canale di ricezione dagli operatori economici al Sdl	Percentuale file fattura ricevuti
PDD	6%
PEC	46%
FTP	23%
WEB	6%
WEB SERVICES	19%

Canale di inoltro dal Sdl alla PA	Percentuale fatture inoltrate
PDD	31%
PEC	36%
FTP	33%


Per file fattura si intende:

- file FatturaPA
 - fattura singola (un solo corpo fattura)
 - lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione)
- file archivio (file in formato zip contenente uno o più file FatturaPA ognuno firmato digitalmente)

I numeri del Sistema di Interscambio nel periodo 6 giugno – 24 febbraio 2015

Percentuali di errore per file fattua ricevuti dal SdI

Tipologia di errore	% sul numero di file scartati	% sul numero di file ricevuti
Nomenclatura e unicità del file (nome file duplicato e non valido)	36,8%	6,59%
File non conforme al formato	13,3%	2,37%
IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido	13,0%	2,32%
Fattura duplicata	9,8%	1,75%
File non integro (firma non valida)	4,5%	0,81%
Codice Destinatario non valido	4,5%	0,80%
File firmato con riferimento temporale non coerente	4,5%	0,80%
Altri motivi di errore	13,6%	2,43%



 Nomenclatura e unicità del file (nome file duplicato e non valido)

■ File non conforme al

 Codice Destinatario non valido

 File firmato con riferimento temporale non coerente

Altri motivi di errore

Grazie per l'attenzione

Per approfondimenti consultate il sito



www.fatturapa.gov.it

www.indicepa.gov.it



Francesca Tuli: francesca.tuli@agenziaentrate.it